

Reggio Emilia, 07 Gennaio 2008

Circolare n. 02

## A TUTTI I CLIENTI

**Oggetto:** LEGGE 24 dicembre 2007 N. 244 -Legge Finanziaria per il 2008

Illustriamo alcune delle disposizioni di rilievo riguardanti da vicino il nostro settore.

Con il comma 168 (articolo 1) viene prorogata a tutto il periodo d'imposta 2008 la deduzione forfetaria del reddito di impresa dei gestori di impianti di distribuzione carburante, secondo le percentuali di cui alla Legge 448/1998.

Con il comma 175 (articolo 1) viene confermata, anche per l'anno 2008, l'esenzione d'accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra.

Si fa presente che, a partire dal 1° gennaio 2008, non è più vigente l'estensione del beneficio in questione agli oli vegetali impiegati nelle coltivazioni sotto serra, disposta con l'articolo 8 del D. Lgs. 2/2/2007 N. 26.

Con il comma 179 (articolo 1) viene modificata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 del Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) nel senso che viene confermata l'esenzione dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti che siano destinati alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, mentre tale esenzione viene esclusa per i prodotti soggetti ad accisa destinati alle Forze armate nazionali.

Il Comma in questione, inoltre, modifica contestualmente la tabella A, allegata al sopra citato Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995), inserendo, dopo il punto 16 della medesima tabella, il punto 16-bis. "Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali", per gli usi consentiti, nel quale vengono indicate le seguenti aliquote d'accisa, a cui devono essere assoggettati i prodotti energetici in questione:

\* Carburanti per motori

- benzina euro 359,00 per 1.000 litri;
- gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
- gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) esenzione;
- gas naturale esenzione;

\* Combustibili per riscaldamento

- gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;
- GPL zero;
- Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi;

Con il comma 180 (art. 1) viene stabilito che, rispetto al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali, come combustibile per riscaldamento, non trovano applicazione:

- \* né l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile;
- \* né l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del D.Lgs. N. 398/1990 e successive modificazioni.

Con il comma 240 (art. 1) viene confermato, anche per l'anno 2008, l'incremento dell'ammontare della riduzione minima di costo previsto dall'articolo 8 della legge N. 448 e successive modificazioni, di cui all'articolo 5 del decreto Legge 1/10/2001 N. 356 (legge 418/2001).

### ATTENZIONE:

A tale riguardo si precisa che, a partire dal 1° gennaio 2008, non trova, invece, applicazione "la riduzione di

prezzo” – introdotta con l’art. 13, comma 2 della legge 28/12/2001 N. 448 per il gasolio e per il GPL impiegati come combustibili per riscaldamento nelle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del consiglio comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al D.P.R. N. 412/1993.

In pratica, continuano a beneficiare delle 200 lire nonché delle aggiuntive 50 lire (gasolio) e delle 258 lire e delle aggiuntive 50 lire ( GPL) le seguenti zone del territorio nazionale;

1. Comuni o frazioni di comuni ricadenti nella zona climatica F (D.P.R. 412/1993);
2. Comuni facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni stessi ricade nella zona F, sopra citata, e cioè: AOSTA – BELLUNO – BOLZANO – TRENTO;
3. Sardegna e isole minori;
4. comuni NON METANIZZATI ricadenti nella zona climatica E, come elencati nel D.M. Finanze 9/3/1999.

### **ATTENZIONE**

E’ nostra immediata premura intraprendere un’efficace azione al fine di far ripristinare il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL, anche per le sopra richiamate “frazioni parzialmente non metanizzate”.

### **Altri temi a noi vicini**

Riqualificazione energetica degli edifici per gli aspetti generali del problema energia e per gli aspetti particolari del delicato problema delle fonti rinnovabili, (commi da 18 a 24 dell’art. 1).

Estensione della detrazione del 55% delle spese relative alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (comma 286 art. 1).

Creazione di un fondo presso il Ministero dell’ambiente per la promozione delle energie rinnovabili, per una maggiore enfasi sul dibattuto tema dell’efficienza energetica nonché per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico (comma 322 art. 2).

Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione e degli enti locali – CONSIP – (art. 2 commi da 569 a 576).

La serie di emendamenti da noi presentati – riguardanti diverse problematiche legislative e regolamentari del nostro settore non ha trovato accoglienza poiché il Governo, pressato da varie contingenze, ha posto la cosiddetta “questione di fiducia” per cui la legge finanziaria 2008 è stata approvata, con l’accantonamento di tutti gli emendamenti presentati , non solo dei nostri.

### **SERVIZIO ENERGIA**

Nel particolare, tra gli emendamenti presentati e non approvati dalla legge finanziaria in esame, ricordiamo il delicato tema del contratto servizio energia, definito nel D.P.R. 412/1993, che ha dimostrato grande efficacia nel promuovere gli investimenti per la messa a norma delle centrali termiche, nel diffondere combustibili meno inquinanti, nel sollevare amministratori e famiglie da adempimenti legati alla sicurezza ed alla responsabilità civile e penale degli impianti termici.

L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate tesa a limitare l’agevolazione IVA (10%) alle sole fonti energetiche rinnovabili ha comportato effetti negativi, soprattutto nel campo degli investimenti, con stagnazione delle attività legate al comparto.

La Camera dei Deputati ha comunque impegnato il Governo ad adottare iniziative normative ed interpretative, volte ad applicare l’Iva agevolata a tutti i contratti di servizio energia al fine di incentivare l’efficienza energetica di edifici e apparecchiature, come previsto nel documento di programmazione economico finanziaria 2008-2011 e come espressamente riportato nel piano di azione italiano.

Siamo come sempre a Vs. disposizione per ogni Vs. esigenza. Cordiali saluti.

**Servizio Rapporti Clientela**